

Allegato 1

PIANO DI SVILUPPO RURALE DEL PIEMONTE 2000-2006
MISURA Y – UTILIZZAZIONE DEI SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE AGRICOLA
(articolo 21 quinquies) – cod. U.E. (y)

1. BANDO PER L'APERTURA DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO
ANNO 2006

1. Premessa.

Ai sensi delle DGR n. 47-3371 del 11.07.2006 e n. 49-3790 del 11.09.2006 è disposta l'apertura delle domande di contributo da presentarsi, da parte degli agricoltori, alle Province competenti per territorio, entro trenta giorni dalla data di approvazione del presente bando.

Di seguito vengono indicate le relative disposizioni operative.

2. DISPOSIZIONI OPERATIVE

1. Premessa

Per consulenza si intende l'insieme degli interventi e delle prestazioni complessivamente fornite all'agricoltore nell'arco di un periodo determinato, massimo un anno, da un soggetto erogatore di servizi di consulenza riconosciuto dalla Regione.

Per l'anno 2006 le consulenze fornite agli agricoltori dovranno concludersi entro il 28.02.2007.

La Giunta regionale, al fine di incentivare l'utilizzazione dei servizi di consulenza agricola, da parte degli agricoltori, in attuazione della misura Y del PSR, con proprie deliberazioni n. 47-3371 del 11.07.2006 e n. 49-3790 del 11.09.2006 ha, fra l'altro, conferito l'incarico alla Direzione Regionale 12 Sviluppo dell'Agricoltura, di emanare il seguente bando.

2. Obiettivi dell'intervento.

L'intervento dei servizi di consulenza aziendale agricola, previsto dalla misura Y del PSR, mira a perseguire, in particolare, i seguenti obiettivi specifici:

- avviare un servizio di consulenza aziendale finalizzato alla sensibilizzazione degli agricoltori rispetto all'applicazione di sistemi e processi produttivi e gestionali sostenibili e comunque compatibili con le esigenze di tutela e salvaguardia dell'ambiente, della sicurezza e della salute degli operatori, della sanità pubblica, della salute delle piante e degli animali, del benessere degli animali, nonché di

manutenzione, conservazione e valorizzazione dei suoli e dei terreni, a garanzia delle buone condizioni agronomiche ed ambientali dei medesimi;

- rendere applicativo il Sistema di consulenza aziendale previsto dal Regolamento (CE) n. 1782/03;
- aiutare gli agricoltori a conformarsi ai requisiti e agli standard richiesti e previsti da un'agricoltura moderna, sostenibile e di alto livello qualitativo;
- valutare i risultati delle aziende agricole e individuare i miglioramenti necessari in termini di requisiti e condizioni obbligatorie di gestione secondo le norme comunitarie, nazionali e regionali;
- assicurare l'assistenza per il razionale e proficuo impiego degli strumenti e delle opportunità di adeguamento resi disponibili dalle politiche di intervento comunitario, nazionale e regionale;
- verificare e proporre nuove opportunità di crescita e di sviluppo aziendale derivanti da una gestione coerente e compatibile dell'azienda;
- promuovere la crescita culturale e professionale degli agricoltori rispetto alla funzione globale e multifunzionale assegnata all'agricoltura e alle sue attività;
- determinare condizioni favorevoli per una crescita della consapevolezza e della condivisione del ruolo svolto dagli agricoltori rispetto alle richieste complessive dei consumatori e della società;
- attivare un sistema di ricognizione e monitoraggio sulla situazione gestionale delle aziende agricole, in particolare per quanto riguarda il loro adeguamento alle condizioni e norme obbligatorie per il settore.

3. Descrizione del servizio di consulenza aziendale

1. Generalità.

Ai fini dell'accesso al sostegno previsto dalla misura, i servizi di consulenza aziendale devono essere erogati rispettando le condizioni minime obbligatorie di seguito descritte, per assicurare al singolo agricoltore contenuti rispondenti con le prescrizioni comunitarie e modalità di esecuzione sufficientemente omogenee.

I servizi di consulenza dovranno essere erogati, solo ed esclusivamente, da parte degli organismi di consulenza riconosciuti dalla Regione Piemonte, avvalendosi del responsabile tecnico e degli operatori autorizzati dalla Regione.

2. Soggetti erogatori riconosciuti.

Gli organismi di consulenza riconosciuti dalla Regione a cui l'agricoltore può rivolgersi per l'erogazione del servizio sono i seguenti:

1 – "Associazione Regionale Gruppo Coltivatori Sviluppo" (Federsviluppo), Piazza San Carlo n. 197 – 10123 TORINO

2 - "Centro di Istruzione Professionale Agricola ed Assistenza Tecnica" (CIPA-AT Piemonte), Via Sacchi n. 28 bis – 10128 TORINO.

3 – "Ente Regionale Addestramento e Perfezionamento Professionale in Agricoltura" (E.R.A.PR.A. Piemonte), Corso Vittorio Emanuele II n. 58 – 10121 TORINO.

4 – "Associazione per i Servizi alle Imprese Agroalimentari – Piemonte" (A.S.I.A. Piemonte), Via G. Rossini n. 36 – 14100 Asti (AT).

5 – “Organismo di Assistenza Tecnica Agricola Liberi Professionisti Srl” (O.A.T.A. Liberi Professionisti srl), Via Carlo Alberto n. 30 – 10123 Torino

- Ciascun agricoltore può presentare un'unica domanda di contributo: ogni domanda dà diritto all'erogazione di una consulenza attuata per intero da un unico “Soggetto erogatore del servizio di consulenza agricola”.

3. Tipologie di intervento.

- *Finanziabili.*

a. Il servizio di consulenza aziendale deve essere finalizzato, come minimo, ad individuare e proporre miglioramenti per quanto riguarda il rispetto delle norme obbligatorie in materia di (campi di condizionalità):

- ambiente;
 - sanità pubblica, salute delle piante e degli animali;
 - benessere degli animali;
 - buone condizioni agronomiche ed ambientali;
- con particolare riguardo ai campi di applicazione che interessano la singola azienda.

I riferimenti normativi dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali dei campi di condizionalità sopra citati sono contenuti nei seguenti atti:

- Allegato III e Allegato IV del Reg. (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 (ambito comunitario);
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali n. 4432/St del 15 dicembre 2005 in materia di condizionalità (ambito nazionale);
- Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 47-2279 del 27.02.2006 in materia di condizionalità (ambito regionale).

b. In funzione delle specifiche esigenze rilevate a livello aziendale, il ricorso al servizio di consulenza potrà prevedere anche applicazioni più complesse ed articolate, al fine di promuovere adeguamenti e riconversioni più ampie e mirate, in grado di avviare e favorire ulteriori livelli di miglioramento e sviluppo dell'azienda e rispondendo, in ogni caso, agli obblighi previsti dai regolamenti comunitari.

Nello specifico la misura Y prevede la consulenza riferita a :

- introduzione in azienda di sistemi per la rintracciabilità obbligatoria e volontaria delle produzioni agricole;
- introduzione di tecniche innovative di produzione (es. biologico, ecc.);
- corretto utilizzo dei fattori della produzione;
- risparmio energetico e produzione di energia in azienda;
- analisi del bilancio aziendale, riclassificazione, ecc.;
- indirizzi di marketing e assistenza volta a migliorare la collocazione del prodotto sul mercato.

- *Non finanziabili.*

Peraltro non sono finanziabili, oltre a quelle esplicitamente vietate dalla misura Y, le consulenze svolte nei seguenti campi:

- assistenza fiscale
- assistenza tributaria
- tutte le attività di assistenza e consulenza proprie dei Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) e dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (C.A.A.).
- esecuzione di attività manuali collegate con l'effettuazione diretta di interventi aziendali specifici (interventi di medicina veterinaria quali ad esempio assistenza ai parti del bestiame, interventi operatori, somministrazione di medicinali, ecc.; trattamenti fitosanitari, lavorazioni, concimazioni, ecc.).

In generale le funzioni operative del servizio possono essere articolate secondo specifici livelli di consulenza, predisposti in base alle effettive esigenze rilevate in azienda, al contesto territoriale in cui essa è inserita, alle strategie generali del PSR e alle disponibilità finanziarie.

Le aziende agricole che non hanno l'obbligo di seguire gli adempimenti previsti dalla "condizionalità" (es. aziende viticole, ortofrutticole, floricole, ecc.) possono comunque aderire a titolo volontario e pertanto richiedere gli aiuti previsti dalla misura Y del PSR.

Possono anche aderire alla misura Y tutte le aziende che hanno seguito in passato le norme relative alle Buone Pratiche Agricole (BPA) e che ora desiderano adeguarsi alle norme di condizionalità.

4. Livelli di consulenza ed importi massimi.

Si individuano i seguenti due livelli di consulenza con i relativi massimali di spesa ammessa e di contributo:

Livello di consulenza	Oggetto della consulenza aziendale agricola	Spesa massima ammessa	Contributo massimo concedibile (80% della s.a.)
1° Livello	consulenza riferita ai soli campi della condizionalità di cui al punto "a." sopra indicato	€. 625	€ 500
2° Livello	Consulenza riguardante la condizionalità più almeno 2 interventi di consulenza di cui al punto "b." sopra indicato	€. 1000	€. 800

5. Contratto di fornitura di servizio di consulenza.

La scelta dell'organismo di consulenza e il relativo incarico ad erogare i servizi di consulenza previsti dovranno essere formalizzati mediante la sottoscrizione di un apposito "contratto di fornitura di servizio di consulenza" da parte dell'agricoltore e del legale rappresentante dell'organismo di consulenza.

Il "contratto di fornitura di servizio di consulenza", (il cui contenuto minimo è indicato nel sotto-allegato B dell'Allegato 1 al presente bando per farne parte integrante) che individua, tra l'altro, il livello di consulenza che sarà fornito all'agricoltore ed il relativo compenso, va redatto in triplice copia (una per il Soggetto erogatore, una per l'Agricoltore, una da trasmettere alla Provincia competente per territorio).

6. Modalità di erogazione del servizio.

Il servizio di consulenza aziendale dovrà essere erogato solo ed esclusivamente da parte degli operatori dello staff tecnico dell'organismo di consulenza riconosciuto e potrà essere fornito con le seguenti modalità e prestazioni:

a) "verifica di ingresso" (check-up) sulla situazione iniziale della singola azienda interessata, comprendente, almeno, la situazione della medesima con riferimento a tutti i campi della condizionalità; la verifica deve essere eseguita presso l'azienda dell'agricoltore mediante la compilazione di una apposita lista di controllo (check-list iniziale).

b) Contatti personali e "in gruppo ristretto", durante i quali vengono fornite informazioni e supporti riguardanti gli ambiti d'intervento definiti nel Contratto di consulenza aziendale, al fine di conseguire gli obiettivi operativi previsti.

I contatti personali sono costituiti da: visite aziendali, colloqui personali presso gli sportelli tecnici dell'organismo di consulenza, contatti telefonici o uso di altri strumenti di comunicazione (area riservata di siti internet, posta elettronica, ecc.); la consultazione di un sito internet liberamente accessibile a tutti non costituisce contatto di consulenza.

I contatti "in gruppo ristretto" possono essere realizzati con un numero limitato di beneficiari (massimo 6-8), riuniti per affinità di problematiche aziendali ed obiettivi operativi, e possono avvenire presso gli sportelli tecnici dell'organismo o l'azienda di uno dei beneficiari.

Nel corso dei contatti sopra descritti gli operatori dell'organismo di consulenza, parallelamente all'attività di consulenza vera e propria, sono tenuti a svolgere un'azione di sensibilizzazione sul rispetto delle norme obbligatorie e sui vantaggi che ne derivano sia per l'azienda beneficiaria che per la collettività e l'ambiente, al fine di favorire l'adozione di scelte e comportamenti "virtuosi" che possano permanere anche dopo l'erogazione della consulenza stessa.

c) Consegna di documentazione informativa riguardante aspetti generali e specifici del settore o ambito d'intervento della consulenza (schede divulgative, articoli tecnico-scientifici, opuscoli, ecc.), nonché elaborati tecnici specificatamente predisposti per la singola azienda (simulazioni, calcoli di convenienza economica, bilanci, supporti per le decisioni, piani d'intervento, ecc.).

d) Il soggetto erogatore del servizio di consulenza deve provvedere a compilare, per ciascun agricoltore, una "Scheda aziendale" (di cui lo schema è allegato al presente bando per farne parte integrante: sotto-allegato C dell'Allegato 1).

Tale scheda riporta per ciascuna prestazione erogata:

- Data, modalità e tipologia della prestazione,
- Contenuti: atti e norme della condizionalità e degli altri interventi di consulenza di cui al sopraindicato punto 3.3.b., che sono stati oggetto di trattazione/approfondimento/verifica.
- Note: aspetti particolari che sono stati esaminati nel corso della prestazione;

La Scheda aziendale deve essere sottoscritta, in corrispondenza di ciascuna visita aziendale, da parte dell'agricoltore e del tecnico interessato.

L'originale deve essere conservato agli atti del Soggetto erogatore del servizio di consulenza; copia conforme della scheda deve essere consegnata, al termine della consulenza, dal Soggetto erogatore all'azienda agricola che la deve conservare e mettere a disposizione della Provincia per eventuali controlli.

La check-list iniziale, debitamente compilata, va tenuta agli atti del Soggetto erogatore del servizio di consulenza, a disposizione della Provincia per eventuali controlli.

In aggiunta agli obblighi relativi al mantenimento dei requisiti minimi d'idoneità, gli organismi di consulenza sono soggetti agli obblighi concernenti l'effettiva e conforme esecuzione del servizio di consulenza aziendale, descritti nel presente bando.

L'eventuale accertamento, nel corso dell'attività di controllo eseguita da parte delle Province nei riguardi dei soggetti beneficiari dell'aiuto e dei soggetti erogatori dei servizi di consulenza, di irregolarità e non conformità con le prescrizioni stabilite per l'erogazione dei servizi di consulenza aziendale, determina (a seconda del momento in cui sono accertati i fatti):

- la revoca del contributo nei confronti dell'agricoltore;
- la restituzione all'agricoltore, da parte del soggetto erogatore, dell'importo relativo alla fattura già pagata;
- il blocco del pagamento della fattura, da parte dell'agricoltore, nei confronti del Soggetto erogatore dei servizi di consulenza;
- l'avvio, da parte della Regione, della procedura di verifica dei fatti, fino all'eventuale revoca del riconoscimento del Soggetto erogatore del servizio di consulenza.

4. Delimitazione geografica

Gli interventi previsti possono essere realizzati sull'intero territorio regionale, con le eventuali priorità e preferenze specificatamente previste dal presente bando.

5. Soggetti finanziabili.

I beneficiari dell'aiuto sono gli agricoltori.

Per agricoltore, ai sensi dell'art. 2 del Reg. CE n. 1782/03, si intende una persona fisica o giuridica o un'associazione di persone fisiche o giuridiche, la cui azienda si trova nel territorio del Piemonte e che esercita un'attività agricola.

Secondo quanto previsto dalle DGR n. 47-3371 del 11.07.2006 e n. 49-3790 del 11.09.2006, nel caso della presentazione di domande superiore alla disponibilità finanziaria, le Amministrazioni provinciali finanzieranno le domande secondo il seguente ordine di priorità:

1. Aziende agricole che hanno usufruito degli aiuti per l'insediamento giovani del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006.
2. Aziende agricole condotte da giovani agricoltori o che hanno quale coadiuvante un giovane agricoltore.
3. Aziende agricole ricadenti in zone vulnerabili da nitrati (3.0), o in zone interessate da programmi di emergenza fitosanitaria (3.1), od aziende interessate da crisi di mercato dichiarate dallo Stato o dalla Regione (3.2).

4. Aziende agricole che hanno aderito alle misure agroambientali del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006.
5. Altre aziende.

All'interno di ogni livello di priorità sopra indicato hanno precedenza gli agricoltori che hanno ricevuto o sono in attesa di ricevere (in quanto inseriti negli elenchi di liquidazione dalla P.A.) pagamenti diretti comunitari (P.A.C.) superiori a € 15.000,00 nell'anno 2005.

- Circa le priorità di cui al punto 3.1 si precisa che i programmi di emergenza fitosanitaria sono i seguenti:

- Flavescenza dorata
- Cinipide galligeno del castagno
- Diabrotica virgifera virgifera del mais

Possono indicare la priorità, riguardo la flavescenza dorata, le aziende che ricadono nelle aree:

- a. focolaio
- b. di insediamento
- c. indenni, fortemente a rischio (in cui dal 2006 è obbligatorio un trattamento preventivo).

- Circa le priorità di cui al punto 3.2 si precisa che le crisi di mercato dichiarate dallo Stato o dalla Regione fanno riferimento alle seguenti produzioni:

- pesche e nettarine
- uve da vino

Le aziende che possono dichiarare le priorità relative ai punti 3.1 e 3.2 sono quelle che hanno un indirizzo produttivo prevalente relativo ad almeno uno degli ambiti colturali coinvolti.

6. Pianificazione finanziaria

L'importo complessivamente messo a disposizione per l'anno 2006 per la realizzazione degli interventi è pari a complessivi euro 2.300.000,00.

Di questa dotazione finanziaria complessiva, €. 2.000.000,00 sono ripartiti tra le Province nel seguente modo:

PROVINCIA	SPESA AMMESSA	CONTRIBUTO CONCEDIBILE (80% S.A.)
ALESSANDRIA	€. 384.456,00	€. 307.565,00
ASTI	€. 390.677,00	€. 312.541,00
BIELLA	€. 69.675,00	€. 55.740,00
CUNEO	€. 736.563,00	€. 589.250,00
NOVARA	€. 138.520,00	€. 110.816,00
TORINO	€. 573.573,00	€. 458.858,00
VERBANIA	€. 55.574,00	€. 44.459,00
VERCELLI	€. 150.962,00	€. 120.770,00
TOTALE	€. 2.500.000,00	€. 2.000.000,00

(valori di contributo arrotondati all'€.)

La restante somma di € 300.000,00 sarà ripartita tra le Province con successiva determinazione della Direzione 12 "Sviluppo dell'Agricoltura" sulla base delle esigenze che si presenteranno nel corso dell'attuazione della misura stessa.

Sono ammissibili a contributo i costi effettivamente sostenuti dall'agricoltore, a partire dalla data di presentazione della domanda di contributo approvata dalla Provincia, per l'utilizzazione dei servizi di consulenza aziendale erogati esclusivamente dagli Organismi di consulenza riconosciuti dalla Regione Piemonte.

La spesa riguardante l'IVA non è ammissibile a contributo.

Il termine ultimo per la realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento è il 28 Febbraio 2007.

7. Priorità, preferenze e precedenze

Circa l'attribuzione del punteggio a vantaggio delle imprese beneficiarie di pagamenti diretti superiori a 15.000 euro, si tiene conto del diritto dell'azienda agricola ad ottenere i pagamenti, nell'ambito di uno dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I del Reg. (CE) n. 1782/03, per l'anno 2005.

Ai fini dell'ammissione a finanziamento della domanda, per ciascuna azienda agricola, verrà tenuto conto della priorità più alta dichiarata.

Nel caso di parità nell'ordine di priorità, si farà riferimento ad una eventuale seconda priorità dichiarata dall'azienda.

In ultimo, in caso di ulteriore parità, si farà riferimento alla data di nascita del soggetto richiedente, attribuendo la precedenza ai richiedenti più giovani sulla base del giorno, mese ed anno di nascita.

Nel caso di società di persone o cooperative agricole, in caso di parità dopo la valutazione delle priorità dichiarate, la domanda sarà valutata sulla base della data di nascita del legale rappresentante.

8. Presentazione delle domande

- Le domande di aiuto all'utilizzazione di servizi di consulenza aziendale devono essere presentate alle Province competenti per territorio, secondo l'ubicazione dell'azienda agricola, utilizzando la procedura informatica predisposta dal CSI Piemonte, entro trenta giorni dalla data di approvazione del presente atto (e cioè entro il 12 ottobre 2006).

- Notizia del presente bando verrà data dalla Direzione 12 Sviluppo dell'Agricoltura attraverso un apposito avviso sul B.U.R. e sul portale web della Regione Piemonte all'indirizzo: <http://www.regione.piemonte.it/agri/speciali/ag2000/piano/misure/index.htm>, scegliendo poi "Misura Y" e cliccando su "bandi" o "atti amministrativi".

- La domanda di aiuto avrà i contenuti minimi riportati nel modello allegato al presente bando per farne parte integrante (sotto-allegato A all'Allegato 1).

- La domanda potrà essere presentata:

1. direttamente dall'azienda agricola attraverso:
 - a - l'accesso al servizio on-line sul portale SistemaPiemonte (www.sistemapiemonte.it/agricoltura/piano_sviluppo_rurale) previa auto-registrazione sul

portale del titolare/legale rappresentante dell'azienda agricola (che permette di ottenere immediatamente l'assegnazione di login e password);

b - l'utilizzo della "Carta servizi" (smart card) rilasciata all'azienda agricola dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, presso cui risulta iscritta.

2. attraverso un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA).

- Oltre la domanda inoltrata per via informatica, dovrà comunque essere trasmessa alla Provincia competente per territorio, la domanda stampata su carta, con la stessa procedura informatica, debitamente firmata dall'interessato.

- Tale domanda dovrà pervenire alla Provincia entro sette giorni dalla data di inoltro della domanda per via informatica.

- Entro trenta giorni dall'approvazione della domanda di contributo, dovranno essere trasmessi alla Provincia:

- copia del "Contratto di consulenza aziendale", sottoscritto dall'agricoltore e dal legale rappresentante, o suo delegato, del Soggetto erogatore del servizio di consulenza agricola.

- elenco completo dei tecnici individuati per l'erogazione del servizio di consulenza aziendale agricola con la segnalazione dell'abbinamento tecnico/tecnici/aziende assistite; detto elenco deve essere anche trasmesso in copia al CSI-Piemonte per consentire l'espletamento delle operazioni di propria competenza.

- Per ogni azienda agricola può essere presentata un'unica domanda di contributo da parte del soggetto avente titolo; ogni domanda dà diritto all'erogazione di una "consulenza", come descritta al paragrafo 3, attuata per intero da un unico "Soggetto erogatore del servizio di consulenza agricola".

Il soggetto richiedente è tenuto a dichiarare in domanda il possesso dei requisiti di accesso e delle eventuali condizioni di priorità e preferenza.

- La Provincia, effettuata l'istruttoria delle domande pervenute, comunicherà a ciascun agricoltore l'ammissibilità o meno della domanda stessa, autorizzandolo a presentare successiva richiesta di contributo accompagnata dalla fattura quietanzata emessa dal soggetto erogatore il servizio di consulenza agricola secondo le modalità di seguito descritte.

A ciascun Soggetto erogatore del servizio di consulenza agricola la Provincia invierà l'elenco di tutte le domande degli agricoltori ammesse a contributo con i quali è stato sottoscritto il "contratto di fornitura del servizio di consulenza agricola".

9. Modalità di rendicontazione e richiesta contributo

L'erogazione dell'aiuto all'agricoltore, in considerazione dell'esiguità dell'importo ammissibile, è previsto al massimo in due soluzioni previa presentazione di una richiesta che dovrà essere corredata dalla fattura quietanzata.

E' consentito ricevere un acconto in corso d'opera ed un saldo a conclusione della consulenza, presentando:

- per l'acconto, una fattura per l'importo della spesa fino a quel momento sostenuta dall'azienda (titolo di spesa);
- per il saldo, una fattura per l'importo rimanente.

Nella fattura deve essere indicata in sintesi l'oggetto della consulenza fornita precisando il livello di consulenza fornito ed il periodo in cui è stata erogata la consulenza stessa.

Saranno riconosciute le spese riguardanti consulenze effettuate in data successiva alla presentazione della domanda da parte dell'azienda agricola.

Le richieste di erogazione dell'acconto e/o del saldo devono essere effettuate dall'agricoltore (direttamente o rivolgendosi al C.A.A. prescelto) avvalendosi della stessa procedura informatica già utilizzata per la presentazione della domanda di contributo.

La richiesta, oltre che essere trasmessa per via telematica, deve essere stampata su carta con la stessa procedura informatica, essere firmata ed inviata, unitamente alla fattura quietanzata, alla Provincia competente per territorio che, effettuati i necessari controlli, provvederà ad inserire l'azienda beneficiaria del contributo nell'elenco di liquidazione che sarà trasmesso all'Organismo Pagatore Regionale per il pagamento.

10. Controlli

Valgono i controlli generali previsti nel PSR 2000 – 2006 del Piemonte.

In particolare, per la verifica della corretta ed efficace erogazione del servizio di consulenza alle aziende agricole, su un campione di almeno il 5% delle domande ammesse a finanziamento, vengono effettuati, da parte delle Province competenti per territorio, i seguenti controlli:

L'attività di consulenza svolta dal soggetto erogatore viene verificata attraverso un controllo della scheda aziendale su cui vengono registrate le prestazioni erogate all'agricoltore e la check-list iniziale.

L'esito del controllo sul servizio di consulenza ricevuto dall'azienda viene registrato redigendo apposito verbale.

11. Indicatori fisici di realizzazione

Ai fini del monitoraggio e della valutazione complessiva degli interventi previsti dalla misura, vengono definiti i seguenti indicatori fisici di realizzazione:

- numero domande di contributo presentate;
- numero domande di contributo ammissibili;
- numero domande di contributo finanziate;
- numero domande di riconoscimento presentate (organismi di consulenza);
- numero organismi di consulenza riconosciuti;
- numero organismi di consulenza attivati (che hanno erogato servizi);
- numero consulenti tecnici attivati;
- numero domande di contributo finanziate per singolo organismo di consulenza;
- contributo complessivo erogato;
- importo medio delle consulenze erogate alle aziende;
- percentuale fondi utilizzati rispetto a quelli assegnati dalla Regione per l'attuazione della misura.

Sotto-allegato B

**PIANO DI SVILUPPO RURALE DEL PIEMONTE 2000-2006
MISURA Y – AIUTI PER L'UTILIZZO DI SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE
(articolo 21 quinquies) – cod. U.E. (y)**

CONTRATTO DI CONSULENZA AZIENDALE AGRICOLA (schema)

*Gli elementi minimi che devono essere presenti nel Contratto di consulenza aziendale vengono riportati qui di seguito in forma di **schema** e di **fac-simile**; essendo un documento che rappresenta un contratto tra due parti, il testo dovrà permettere la chiara identificazione della natura del documento, delle generalità dei due contraenti e dei termini dell'accordo. Si precisa che la Regione Piemonte non esprime alcuna valutazione sui contenuti e sugli effetti di tale contratto e non può essere chiamata in causa quale possibile arbitro di eventuali controversie tra le parti.*

La Provincia competente per territorio, nell'ambito delle previste attività di controllo a campione, verificherà che le prestazioni di consulenza aziendale descritte nel Contratto siano conformi a quelle indicate nel bando e che siano state effettivamente erogate, nei tempi e con le modalità specificate, da parte del Soggetto erogatore del servizio di consulenza indicato.

Il Contratto di consulenza aziendale va compilato inserendo le seguenti informazioni:

1. Intestazione attività ("Utilizzo di servizi di consulenza aziendale agricola – Piano di sviluppo rurale della Regione Piemonte 2000-2006 – Reg. CE n. 1257/99").
2. Dati identificativi del Soggetto erogatore del servizio di consulenza (denominazione, indirizzo sede legale, ecc.)
3. Azienda agricola (ragione sociale, cognome e nome, luogo e data di nascita del titolare o rappresentante legale, C.U.A.A., numero d'iscrizione al registro delle imprese C.C.I.A.A. e relativa Camera di Commercio)
4. Dati identificativi dell'azienda agricola (indirizzo, SAU totale, ecc.)
5. Prestazioni di consulenza aziendale programmate per l'azienda (livello e settore dell'intervento)
6. Periodo di erogazione del servizio di consulenza aziendale (dal .../ al ...)
7. Impegni derivanti dal contratto:
 - il rapporto definito con il presente Contratto prevede quanto segue:
 - a) Il Soggetto erogatore del servizio di consulenza si impegna ad erogare le prestazioni di consulenza aziendale sopra indicate;

b) l'utente si impegna a mettere a disposizione del personale del Soggetto erogatore del servizio di consulenza tutte le informazioni necessarie per definire compiutamente ogni aspetto della gestione del rapporto e consentire l'erogazione delle prestazioni di consulenza aziendale nei tempi e con le modalità previste...

c) ecc.

- ... per quanto riguarda il costo dell'erogazione del servizio di consulenza aziendale descritto nel presente Contratto, viene stabilito che esso è pari a EUR (indicare importo); la fattura sarà emessa dal Soggetto erogatore del servizio di consulenza entro ... (indicare numero di giorni).

- ... la data e la natura delle prestazioni di consulenza aziendale erogate a favore dell'utente saranno registrate nell'allegato prospetto (Scheda aziendale) che sarà sottoscritto, in occasione di ogni prestazione, dal tecnico del Soggetto erogatore il servizio di consulenza (o dai tecnici, se più di uno) e dall'utente ...

- ... l'utente è a conoscenza del fatto che la mancata esibizione alle autorità di controllo del presente Contratto e della relativa Scheda aziendale allegata può comportare la revoca del contributo precedentemente concesso ai sensi della Misura Y PSR, con obbligo di restituzione di quanto ricevuto ed applicazione delle previste sanzioni amministrative ...

- ecc.

8. Consenso ai sensi del Decreto legislativo n. 196/03 (il Soggetto erogatore del servizio di consulenza deve consegnare all'utente copia dell'informativa riguardante il trattamento dei dati).

9. In caso di controversie il Foro competente sarà quello di

10. Data di sottoscrizione.

11. Firma del rappresentante legale dell'Soggetto erogatore del servizio di consulenza o suo delegato.

12. Firma del titolare o rappresentante legale dell'azienda agricola.

Allegati: -

Sotto-allegato C

**PIANO DI SVILUPPO RURALE DEL PIEMONTE 2000-2006
MISURA Y – AIUTI PER L'UTILIZZO DI SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE
(articolo 21 quinquies) – cod. U.E. (y)**

SCHEDA AZIENDALE (fac-simile)

Data	Modalità (*)	Contenuti della consulenza (**)	Note (***)	Firma tecnico/i	Firma dell'agricoltore

La compilazione è a carico del Soggetto erogatore del servizio di consulenza;

(*) Modalità – indicare: visita aziendale, colloqui personali presso gli sportelli tecnici dell'organismo di consulenza, contatti telefonici o a mezzo di altri strumenti di comunicazione (area riservata di siti internet, posta elettronica, ecc.), contatti "in gruppo ristretto".

(**) Contenuti – indicare: gli atti e le norme di condizionalità che sono stati oggetto di verifica/approfondimento, oppure gli altri temi di consulenza affrontati;

(***) Note – indicare gli aspetti particolari che sono stati oggetto di trattazione.

La firma dell'agricoltore deve essere apposta in occasione delle visite aziendali, dei colloqui personali allo sportello, contatti in "gruppo ristretto".

Per le altre modalità di contatto è sufficiente la registrazione e firma da parte del tecnico.

Provincia di _____
Settore Agricoltura

Allegato 1
 Sottoallegato A

Domanda di adesione alla Misura Y del Piano di Sviluppo Rurale 2000/2006

SPAZIO RISERVATO AL PROTOCOLLO Data Numero	DOMANDA PRESENTATA PER TRAMITE DI	Data presentazione N. DOMANDA
--	-----------------------------------	--------------------------------------

QUADRO A - AZIENDA / ENTE

SEZ I - Dati anagrafici dell'azienda

CUAA (Codice fiscale) Partita IVA Prov. REA N. REA Anno iscr. RI

Denominazione

Forma giuridica

Attività prevalente (ATECO)

Indirizzo sede legale Comune sede legale (o stato estero e città) Prov. CAP

SEZ II - Rappresentante legale / Titolare

Cognome Nome Sesso Codice Fiscale

Data di nascita Luogo di nascita Prov. Telefono E-mail

Indirizzo di residenza Comune (o stato estero e città) Prov. CAP

SEZ III - Richiedente (se diverso dal Rappresentante legale / Titolare)

Ruolo

Cognome Nome Sesso Codice Fiscale

Data di nascita Luogo di nascita Prov. Telefono E-mail

Indirizzo di residenza Comune (o stato estero e città) Prov. CAP

SEZ IV - Invio corrispondenza

Destinatario

Indirizzo corrispondenza Comune (o stato estero e città) Prov. CAP

QUADRO B - Modalità di pagamento prescelta

Accredito su C/C bancario

Codice ABI Codice CAB N. Conto Corrente CIN Istituto

Agenzia Comune Prov. CAP

Emissione di assegno non trasferibile

Intestazione assegno

QUADRO O - Interventi

N.	Tipo intervento	Descrizione intervento	PV	Comune	Quantità	Importo consulenza
1	Consulenza di livello				contratti	
Totale importo consulenza						-

QUADRO Q - Ente di consulenza

Ente di consulenza

Sede operativa Provinciale

Indirizzo sede

Comune sede

Prov.

CAP

Consulenti di riferimento per l'azienda

Nominativo	Tipo di consulenza

QUADRO S - Dichiarazioni e Allegati**SEZ I - Dichiarazioni effettuate dal richiedente**

In ordine alle priorità fissate dalla DGR n. 47-3371 del 11.07.2006, al fine dell'ammissione al finanziamento delle domande di contributo, ai sensi della misura Y, **dichiara:**

- 1 di aver usufruito degli aiuti per l'insediamento giovani del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006
- 2 di appartenere alla categoria dei giovani agricoltori o di avere come coadiuvante un giovane agricoltore
- 3 che l'azienda agricola ricade in zone vulnerabili da nitrati (3.0), o in zone interessate da programmi di emergenza fitosanitaria (3.1), o è interessata da crisi di mercato dichiarate dallo Stato o dalla Regione (3.2)
- 4 di aver aderito alle misure agroambientali del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006
- 5 di non ricadere in nessuno dei casi sopra indicati (= altre aziende)

dichiara inoltre:

- di aver ricevuto o di essere in attesa di ricevere (in quanto concessi dalla P.A.) pagamenti diretti comunitari superiori a € 15.000,00 nell'anno 2005

Note e dichiarazioni aggiuntive

SEZ II - Documentazione da allegare alla pratica

- Fotocopia (fronte e retro) di un documento di riconoscimento valido del richiedente
- Copia del "Contratto di consulenza" sottoscritto con il Soggetto erogatore del servizio di consulenza aziendale agricola

Ulteriori allegati

QUADRO U - Firma

Dichiara che i dati indicati nel presente modello corrispondono a verità e che gli stessi sono resi a titolo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 articolo 47

Dichiara inoltre di essere consapevole che:

- a) le dichiarazioni, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dal D.P.R. 28/12/2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) sono puniti ai sensi dell'art. 489 del codice penale e delle leggi speciali in materia e che, ai sensi dell'art. 75 del citato Testo unico, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
- b) i dati personali forniti saranno utilizzati esclusivamente in ossequio agli obblighi di legge, alla normativa comunitaria ed ai regolamenti locali e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali
- c) sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del Dec. Leg. 196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonchè di opporsi al loro trattamento, per motivi legittimi, rivolgendosi alla Provincia
- d) l'indicazione dei dati richiesti con il presente modello è obbligatoria, pena la non ammissione della domanda al sostegno / aiuto richiesto; i dati stessi possono essere comunicati alla Regione Piemonte ed all'Organismo Pagatore (OPR Finpiemonte) per le incombenze istituzionalmente connesse alla erogazione del sostegno/aiuto richiesto con la domanda.

Firma (per esteso e leggibile)

(ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 apporre la firma in

presenza del funzionario incaricato della ricezione della

domanda, oppure allegare fotocopia del documento di identità)

Luogo e data

Allegato 1 - Sotto-allegato B



**PIANO DI SVILUPPO RURALE DEL PIEMONTE 2000-2006
MISURA Y – AIUTI PER L'UTILIZZO DI SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE
(articolo 21 quinquies) – cod. U.E. (y)**

CONTRATTO DI CONSULENZA AZIENDALE AGRICOLA (schema)

*Gli elementi minimi che devono essere presenti nel Contratto di consulenza aziendale vengono indicativamente riportati qui di seguito in forma di **schema** e di **fac-simile**; essendo un documento che rappresenta un contratto tra due parti, il testo dovrà permettere la chiara identificazione della natura del documento, delle generalità dei due contraenti e dei termini dell'accordo. Si precisa che la Regione Piemonte non esprime alcuna valutazione sui contenuti e sugli effetti di tale contratto e non può essere chiamata in causa quale possibile arbitro di eventuali controversie tra le parti.*

La Provincia competente per territorio, nell'ambito delle previste attività di controllo a campione, verificherà che le prestazioni di consulenza aziendale descritte nel Contratto siano conformi a quelle indicate nel bando e che siano state effettivamente erogate, nei tempi e con le modalità specificate, da parte del Soggetto erogatore del servizio di consulenza indicato.

Il Contratto di consulenza aziendale va compilato inserendo almeno le seguenti informazioni:

1. Intestazione attività ("Utilizzo di servizi di consulenza aziendale agricola – Piano di sviluppo rurale della Regione Piemonte 2000-2006 – Reg. CE n. 1257/99").
2. Dati identificativi del Soggetto erogatore del servizio di consulenza (denominazione, indirizzo sede legale, ecc.)
3. Azienda agricola (ragione sociale, cognome e nome, luogo e data di nascita del titolare o rappresentante legale, C.U.A.A., numero d'iscrizione al registro delle imprese C.C.I.A.A. e relativa Camera di Commercio)
4. Dati identificativi dell'azienda agricola (indirizzo, SAU totale, ecc.)
5. Prestazioni di consulenza aziendale programmate per l'azienda (livello e settore dell'intervento)
6. Periodo di erogazione del servizio di consulenza aziendale (dal .../ al ...)
7. Impegni derivanti dal contratto:
 - il rapporto definito con il presente Contratto prevede quanto segue:
 - a) Il Soggetto erogatore del servizio di consulenza si impegna ad erogare le prestazioni di consulenza aziendale sopra indicate;

b) l'utente si impegna a mettere a disposizione del personale del Soggetto erogatore del servizio di consulenza tutte le informazioni necessarie per definire compiutamente ogni aspetto della gestione del rapporto e consentire l'erogazione delle prestazioni di consulenza aziendale nei tempi e con le modalità previste...

c) ecc.

- ... per quanto riguarda il costo dell'erogazione del servizio di consulenza aziendale descritto nel presente Contratto, viene stabilito che esso è pari a EUR (indicare importo); la fattura sarà emessa dal Soggetto erogatore del servizio di consulenza entro ... (indicare numero di giorni).

- ... la data e la natura delle prestazioni di consulenza aziendale erogate a favore dell'utente saranno registrate nell'allegato prospetto (Scheda aziendale) che sarà sottoscritto, in occasione di ogni prestazione, dal tecnico del Soggetto erogatore il servizio di consulenza (o dai tecnici, se più di uno) e dall'utente ...

- ... l'utente è a conoscenza del fatto che la mancata esibizione alle autorità di controllo del presente Contratto e della relativa Scheda aziendale allegata può comportare la revoca del contributo precedentemente concesso ai sensi della Misura Y PSR, con obbligo di restituzione di quanto ricevuto ed applicazione delle previste sanzioni amministrative ...

- ecc.

8. Consenso ai sensi del Decreto legislativo n. 196/03 (il Soggetto erogatore del servizio di consulenza deve consegnare all'utente copia dell'informativa riguardante il trattamento dei dati).

9. In caso di controversie il Foro competente sarà quello di

10. Data di sottoscrizione.

11. Firma del rappresentante legale dell'Soggetto erogatore del servizio di consulenza o suo delegato.

12. Firma del titolare o rappresentante legale dell'azienda agricola.

Allegati: -
-

